Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **ROMA - Giovedì, 25 luglio 1935 - ANNO XIII** — **Numero 172**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 172 DEL 25 LUGLIO 1935-XIII:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:
Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni costituenti il distretto di Alessano della provincia di Lecce.

Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni costituenti il distretto di Ariano di Puglia della provincia di Avellino.

(2775) (2776)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. **1320.**

Norme per il conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale ed elettricista e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I patentati macchinisti navali in 1ª che abbiano conseguito il diploma presso un Istituto nautico anteriormente alla entrata in vigore dei programmi approvati con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449, possono ottenere l'abilitazione a macchinista per motonavi, se abbiano compiuto con esito favorevole lo speciale corso teorico-pratico a tal uopo istituito presso il Regio istituto superiore d'ingegneria di Genova e presso il Regio istituto industriale di Trieste, o che fosse all'uopo istituito presso quegli Istituti nautici a ciò autorizzati dal Ministero dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle comunicazioni.

I predetti patentati macchinisti navali in 1ª che non abbiano seguito — o non possono seguire — il corso di cui al precedente comma, otterranno ugualmente l'abilitazione a macchinista per motonavi, purchè provino di avere acquistato un minimo di due anni di navigazione in servizio di macchina per motonavi. A tal fine è considerata utile anche la navigazione acquistata su Regie navi azionate da motori a combustione interna.

Art. 2.

I patentati macchinisti navali in 1ª che abbiano conseguito il diploma in base ai programmi approvati con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449, e successive modificazioni, per ottenere l'abilitazione a macchinista per motonavi debbono provare di avere acquistato almeno sei mesi di navigazione in servizio di macchina su motonavi od al servizio di motori endotermici su Regie navi, o di avere effettuato sei mesi di lavoro in stabilimenti di costruzione o di riparazione di motori endotermici, che il Ministero delle comunicazioni riconoscerà di adeguata importanza.

Art. 3.

I diplomati macchinisti navali in 1ª che abbiano conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore dei programmi approvati con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449, e successive modificazioni, nel conseguire la patente di grado otterranno anche l'abilitazione a macchinista per motonavi purchè provino, in relazione a quanto è stabilito nella lettera *d*) dell'art. 207 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, che il periodo di navigazione da essi compiuto sia di almeno un anno in servizio di macchina a vapore e uno in servizio di macchina su motonavi.

Per i diplomati stessi non sarà richiesto il periodo di un anno di navigazione in servizio di macchina su motonavi, se, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato con esito favorevole il corso teorico-pratico presso le scuole indicate nell'art. 1.

Art. 4.

La condotta degli impianti elettrici a bordo delle navi mercantili è riservata ai patentati macchinisti navali in 1ª che abbiano ottenuto apposito certificato di abilitazione alle condizioni e con le modalità appresso indicate.

La suddetta abilitazione è di due classi.

Quella di prima classe autorizza alla condotta degli impianti elettrici di potenza erogata superiore a 2000 Kw.

Quella di seconda classe autorizza alla condotta degli impianti elettrici di potenza erogata non superiore a 2000 Kw.

Il Governo del Re, su proposta del Ministro per le comunicazioni, potrà emanare disposizioni intese a prescrivere speciali requisiti per l'abilitazione a condurre impianti elettrici per la propulsione delle navi, quando tali impianti abbiano una potenza propulsiva superiore a 5000 cavalli.

Art. 5.

I patentati macchinisti navali in 1ª che abbiano conseguito il diploma di Istituto nautico anteriormente all'entrata in vigore dei programmi approvati con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449, possono conseguire il certificato di abilitazione di 2ª classe, purchè provino di aver navigato per almeno un anno su navi della Regia marina o della Marina mercantile in servizio di impianti elettrici la cui potenza — somma delle potenze utenti, esclusa quella destinata al circuito luce — non sia inferiore a 250 Kw., e di avere superato con esito favorevole un esame teorico-pratico presso la Capitaneria di porto secondo programmi da stabilirsi dal Ministero delle comunicazioni, oppure avere seguito con esito favorevole il corso di studio presso quegli istituti che saranno indicati con decreto del Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello dell'educazione nazionale.

Dall'esame suddetto potranno essere dispensati, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano navigato per almeno un anno quali addetti ai servizi di impianti elettrici di bordo di potenza installata non inferiore a 1000 Kw. come sopra precisata, dando buona prova.

I patentati macchinisti navali in 1ª che abbiano conseguito il diploma presso un Istituto nautico del Regno posteriormente alla entrata in vigore dei programmi approvati con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449, e successive modificazioni, potranno ottenere il certificato di abilitazione di 2ª classe purchè provino di aver navigato almeno per un anno su navi della Regia marina o della Marina mercantile in servizio di impianti elettrici la cui potenza — somma delle potenze utenti esclusa quella destinata al circuito luce — non sia inferiore a 250 Kw. e di avere dato buona prova durante il servizio stesso.

I macchinisti per motonavi s'intendono senz'altro abilitati alla condotta di impianti elettrici di potenza erogata non superiore a 2000 Kw.

Art. 6.

I macchinisti navali in 1ª muniti dell'abilitazione di 2ª classe potranno ottenere l'abilitazione di 1ª classe purchè dimostrino di aver navigato, per almeno due anni — dando buona prova durante detta navigazione — in qualità di ufficiali adibiti ai servizi elettrici di bordo su navi munite di impianti di potenza non inferiore ai 1000 Kw. calcolando tale potenza come indicato all'articolo precedente.

Art. 7.

I diplomati macchinisti navali all'atto del conseguimento della patente di macchinista navale in 1ª potranno ottenere anche il certificato di abilitazione di 2ª classe purchè abbiano acquistato — dando buona prova — almeno un anno di navigazione al servizio di impianti elettrici della potenza indicata al 1° comma dell'art. 5.

Art. 8.

La prova del risultato favorevole del servizio prestato agli impianti elettrici di bordo dovrà essere data dagli interessati secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 9.

Sulle navi munite di impianto elettrico di potenza erogata superiore ai 200 Kw. ma non superiore ai 2000 Kw. dovrà imbarcare un macchinista navale in 1ª che sia in possesso dell'abilitazione di 2ª classe, compreso nel numero di macchinisti stabiliti dalla tabella di armamento.

Sulle navi munite di impianto elettrico di potenza erogata superiore ai 2000 Kw. dovrà imbarcare, oltre gli ufficiali macchinisti previsti dalla tabella, almeno un macchinista navale in 1ª che sia in possesso dell'abilitazione di 1ª classe e che sarà addetto esclusivamente ai servizi elettrici di bordo, alla dipendenza del capo macchinista.

Le disposizioni di questo articolo saranno osservate dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Sono istituiti i seguenti gradi minori per il servizio di macchina:

1° motorista navale di 1ª classe;

2° motorista navale di 2ª classe.

Tali gradi sono attribuiti sia cumulativamente, sia separatamente per i motori tipo diesel, semidiesel e a scoppio, e abilitano, nei limiti stabiliti dai seguenti articoli 11, 12 e 13, alla condotta dei motori del tipo per il quale il grado è stato conseguito.

Art. 11.

I requisiti per conseguire il grado di motorista navale di 1ª classe sono:

a) essere inscritto nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;

b) avere compiuto 21 anni di età;

c) non avere riportato alcuna delle condanne per le quali, a norma delle disposizioni in vigore, è inibito il conseguimento di gradi nella Marina mercantile;

d) possedere il titolo di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale o altro titolo equipollente; oppure essere licenziato da una delle scuole dipendenti dal Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima;

e) aver lavorato per almeno 12 mesi in uno stabilimento di costruzione o riparazione di motori e di aver acquistato almeno 24 mesi di navigazione in servizio di motori a combustione interna di potenza non inferiore a 100 cavalli asse;

f) avere superato un esame teorico-pratico presso una Capitaneria di porto secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

Il motorista navale di 1ª classe potrà dirigere apparati motori a combustione interna o a scoppio di qualsiasi potenza, installati sui velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, e motori di potenza non superiore a 400 cavalli asse, installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio.

Potrà, inoltre dirigere apparati motori a combustione interna od a scoppio di potenza non superiore a 200 cavalli asse, su navi addette al trasporto di passeggeri in navigazione costiera, non oltre i limiti dei compartimenti marittimi adiacenti a quelli di iscrizione della nave.

I licenziati della Scuola motoristi della Regia marina potranno conseguire il grado di motorista navale di 1ª classe senza sostenere l'esame teorico-pratico, purchè possiedano tutti gli altri requisiti richiesti per tale grado.

Art. 12.

I requisiti per conseguire il grado di motorista navale di 2ª classe sono:

a) essere inscritto nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;

b) avere compiuto 21 anni di età;

c) non avere riportato alcuna delle condanne per le quali a norma delle disposizioni in vigore, è inibito il conseguimento di gradi della marina mercantile;

d) possedere il certificato di compimento del corso elementare superiore o di licenza elementare;

e) avere lavorato almeno per sei mesi in uno stabilimento per costruzione o riparazione di motori e di avere acquistato almeno dodici mesi di navigazione in servizio di motori a combustione interna di potenza non inferiore a 50 cavalli asse;

f) avere superato un esame teorico-pratico presso una Capitaneria di porto secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

Il motorista navale di 2ª classe potrà condurre motori a combustione interna di potenza non superiore a 200 cavalli asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria e motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 100 cavalli asse installati a bordo, come unico mezzo di propulsione, su navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci o di passeggeri per navigazione costiera come definita dall'art. 5 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719, entro i limiti dei Compartimenti marittimi adiacenti a quello di iscrizione della nave o del galleggiante, nonchè su navi e galleggianti adibiti alla pesca.

Per i licenziati delle scuole dipendenti dal Consorzio scuole professionali per la maestranza marittima, che aspirano a conseguire il grado di motorista navale di seconda classe restano ferme le agevolazioni contenute nell'art. 4 del R. decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, convertito in legge con la legge 2 dicembre 1928, n. 2728.

Art. 13.

Ai marittimi che in base alle vigenti disposizioni, hanno conseguito il titolo di motorista patentato, sarà attribuito il grado di motorista navale di 1ª classe, limitatamente al tipo di motore per il quale fu rilasciata la patente e colle facoltà stabilite dall'art. 11.

Ai marittimi che in base alle predette disposizioni abbiano ottenuta la qualifica di motorista autorizzato a condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza superiore a 100 cavalli asse, sarà attribuito il grado di motorista di 2ª classe, limitatamente al tipo di motore per il quale fu data l'autorizzazione e con le facoltà stabilite dall'art. 12.

Ai marittimi che, in base alle stesse disposizioni abbiano ottenuto la qualifica di motorista autorizzato a condurre motori del tipo semidiesel di potenza fino a 100 cavalli asse, sarà attribuito lo stesso grado di motorista di 2ª classe limitatamente al detto tipo di motore e alla detta potenza e sempre che il motore costituisca mezzo ausiliario di propulsione.

Le Capitanerie di porto provvederanno al ritiro degli attuali titoli ed alla sostituzione con i nuovi titoli con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Le disposizioni del presente articolo avranno senz'altro effetto, indipendentemente dalla sostituzione del titolo.

I marittimi che hanno frequentato con esito favorevole i corsi teorico-pratici di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, convertito in legge con la legge 10 dicembre 1925, n. 2302, sono esonerati dall'esame di cui al comma *f*) dell'art. 11 o dell'art. 12 della presente legge, ma devono ugualmente possedere gli altri requisiti fissati dalle predette disposizioni.

Art. 14.

Oltre ai gradi minori di cui al precedente art. 10, sono istituite le qualifiche di motorista abilitato e di marinaio motorista.

Art. 15.

Per ottenere la qualifica di motorista abilitato si richiedono i seguenti requisiti:

a) essere inscritto nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;

b) avere compiuto il 18° anno di età;

c) non avere riportato alcuna delle condanne per le quali, a norma delle disposizioni in vigore, è inibito il conseguimento di gradi della Marina mercantile;

d) avere lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o riparazione di motori endotermici e di avere acquistato almeno sei mesi di navigazione in servizio di motori a combustione interna ed a scoppio;

e) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico presso una Capitaneria di porto secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

Il motorista abilitato potrà condurre motori a scoppio e a combustione interna di potenza non superiore a 50 cavalli asse installati come unico mezzo di propulsione su galleggianti di stazza lorda fino a tonnellate 25 adibiti al servizio pubblico per trasporto di merci e passeggeri entro i limiti del compartimento marittimo di inscrizione del galleggiante.

L'autorizzazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è richiesta.

Il motorista abilitato può altresì condurre motori endotermici di potenza non superiore a 100 cavalli asse, installati come mezzo di propulsione ausiliaria previsti dal penultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 16.

Per ottenere la qualifica di marinaio motorista si richiedono, oltre i requisiti di cui ai comma *a*), *b*), e *c*) dell'articolo precedente i seguenti:

1° avere navigato per almeno sei mesi in servizio di motori endotermici;

2° avere sostenuto, con esito favorevole, un esperimento pratico secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

Il marinaio motorista è abilitato alla condotta di motori endotermici di potenza non superiore ai 100 cavalli asse installati come mezzo di propulsione ausiliario su velieri addetti al trasporto di merci o alla pesca, di stazza lorda non superiore a 50 tonnellate.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è richiesta.

Art. 17.

Per i motoscafi di lunghezza non superiore a metri otto e per i battelli muniti di motore asportabile le funzioni di conduttore e di motorista potranno essere riunite in una sola persona, a giudizio dell'Autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo, ai requisiti tecnici del galleggiante ed al risultato favorevole di un esperimento pratico da farsi secondo i programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 18.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, sarà approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Sono abrogati il R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, e qualunque altra disposizione contraria alla presente legge.

Disposizione transitoria.

Art. 19.

I periti elettrotecnici od elettromeccanici muniti di diploma dei Regi Istituti industriali o di istruzione professionale i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano acquistato almeno 4 anni di navigazione con la qualifica di capo e sottocapo elettrotecnico e siano adibiti unicamente ai servizi elettrici, potranno essere imbarcati in sostituzione del macchinista in possesso della abilitazione di 1ª classe prescritto in più della tabella di armamento del 2° comma dell'art. 9.

Durante la loro permanenza a bordo essi saranno equiparati, a tutti gli effetti, ai terzi macchinisti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo di Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DE VECCHI DI VAL CISMON — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 maggio 1935-XIII, n. **1321**.

Istituzione di un Ufficio speciale del Genio civile in Tripoli per la costruzione della strada litoranea Libica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, numero 2012;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3315, relativo alla destinazione in Colonia di personale civile e militare non appartenente al ruolo coloniale;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, ed il decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, relativi al trattamento economico del personale civile in Colonia ed all'indennità di trasferta per piccole distanze;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, inerente al numero dei funzionari civili e militari delle altre Amministrazioni dello Stato che possono prestar servizio in Colonia;

Viste le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie, approvate con R. decreto 21 maggio 1934, n. 1397;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire un Ufficio speciale del Genio civile con sede in Tripoli, allo scopo di provvedere alla più rapida costruzione della strada litoranea di congiunzione del confine tunisino con quello egiziano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1935-XIII è istituito in Tripoli un Ufficio speciale del Real Corpo del genio civile, per lo studio dei progetti ed i lavori di costruzione della strada litoranea tra il confine tunisino e quello egiziano.

Art. 2.

Con successivo provvedimento del Governatore generale della Libia sarà disposta la ripartizione in sezioni dei servizi affidati al predetto Ufficio, il quale, per la parte tecnica, dipenderà dall'ispettore superiore delle opere pubbliche presso il Ministero delle colonie.

Art. 3.

Il personale tecnico direttivo da assegnare all'istituendo Ufficio sarà costituito da quattro funzionari tecnici del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno di grado non superiore al 7° con funzioni di capo ufficio.

Detto personale sarà destinato in Colonia in eccedenza alla dotazione normale prevista dagli articoli 3 e 5 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355;

Esso sarà considerato nella posizione di comandato, salvo che l'eventuale collocamento fuori ruolo non venga compensato col richiamo in ruolo di altrettanti funzionari di gruppo e grado non inferiori.

Art. 4.

Al personale anzidetto saranno corrisposte, sui bilanci separati della Libia, oltre al normale trattamento economico, le indennità previste dal R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e dal decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, qualora concorrano le circostanze in esso contenute.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Ufficio, comprese quelle per gli emolumenti del personale addettovi, sia di ruolo che avventizio, graveranno sul costo della costruenda strada.

L'Ufficio sarà soppresso entro il secondo mese successivo all'ultimazione della strada stessa.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1322.
Nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata, alle stesse condizioni già precedentemente stabilite e fino al 31 dicembre 1937, la concessione della temporanea importazione di ferro e acciaio in lamiere, verghe e nastri per la fabbricazione di serrande di sicurezza a rotolo e loro parti, agevolezza concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 803.

Art. 2.

È del pari prorogata alle stesse condizioni precedentemente stabilite e fino al 31 luglio 1936 la concessione della temporanea importazione di caffè crudo per essere torrefatto e confezionato in scatole, agevolezza concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1006.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1323.
Restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 960;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare ed integrare le disposizioni concernenti la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il beneficio previsto per le vetture automobili da passeggeri e per gli châssis completi di motore nonchè per le relative parti di ricambio dal R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 960, è prorogato al 30 giugno 1936.

La misura della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio è stabilita in L. 1,75 per chilogramma.

Art. 2.

La restituzione dei diritti di cui al Regio decreto-legge sopra citato è estesa ai telai (châssis) completi di motore per autoveicoli per usi industriali (autocarri, furgoni, furgoncini e simili), esportati direttamente dal costruttore, nelle misure seguenti, e fino al 30 giugno 1936:

1° telai (châssis) completi di motore, del peso fino a kg. 1500: L. 1,75 per chilogramma;

2° telai (châssis) completi di motore, pesanti più di 1500 fino a 4000 chilogrammi: L. 1,50 per chilogramma;

3° telai (châssis) completi di motore, pesanti più di 4000 chilogrammi: L. 1,30 per chilogramma.

Art. 3.

Alle condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, è concesso il beneficio di che trattasi anche alle parti di ricambio finite e pronte per l'uso dei telai (châssis) completi di motore degli autoveicoli per usi industriali di cui all'articolo 2.

La misura di tale restituzione è stabilita in L. 1,30 per chilogramma di peso delle parti medesime.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le condizioni nonchè le modalità per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 1324.

Approvazione del regolamento per l'applicazone della legge 25 gennaio 1934, n. 285, che costituisce il Parco nazionale del Circeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, con cui si costituisce il Parco nazionale del Circeo;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'educazione nazionale, per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'applicazione della legge 25 gennaio 1934, n. 285, sul Parco nazionale del Circeo, composto di n. 19 articoli nel testo annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 19. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo.

Art. 1.

I confini del Parco nazionale del Circeo saranno delimitati da targhe da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro a distanza non maggiore di 100 metri l'una dall'altra e recanti la dicitura: « Milizia Nazionale Forestale - Parco Nazionale del Circeo - Divieto di caccia e pesca ».

All'esterno del Palazzo comunale di ciascuno dei Comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nel Parco, saranno anche collocate delle tabelle portanti la dicitura: « Milizia Nazionale Forestale - Parco Nazionale del Circeo. - Nel territorio del Parco sono vietati: *a)* la manomissione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche; *b)* la raccolta di specie vegetali; il taglio dei boschi; la caccia; la pesca; l'apertura di cave, quando non siano stati autorizzati dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

Art. 2.

Fermo restando quanto è disposto dalle leggi 20 giugno 1909, n. 364, 23 giugno 1912, n. 688, nonchè dal R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, e dal R. decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2461, nelle località comprese nel perimetro del Parco e di cui all'annessa tabella, è vietata la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali ed archeologiche, e delle formazioni geologiche e paleontologiche.

Tale divieto sarà notificato, a mezzo dei messi comunali, ai singoli proprietari ed ai possessori del tempo in cui è fatta la notificazione, e sarà pubblicato per la durata di 15 giorni nell'Albo pretorio dei Comuni compresi nel perimetro del Parco.

Art. 3.

I Comuni, Enti e privati che intendano eseguire costruzioni e ricostruzioni di qualsiasi genere nelle località di cui al precedente articolo, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, la quale, d'accordo con la Direzione generale delle antichità e belle arti, potrà prescrivere le distanze, le misure e le altre norme necessarie affinchè le nuove opere non contrastino con le finalità del Parco.

Art. 4.

L'esercizio delle cave esistenti e l'apertura di quelle nuove, devono essere autorizzate dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, la quale fisserà, di volta in volta, le modalità per l'esecuzione dei lavori e la durata della concessione.

Qualora l'Azienda ritenga, per conservare le bellezze naturali della zona, di negare l'apertura o l'esercizio delle cave, fisserà la misura del compenso da corrispondersi al proprietario sempre che il divieto non sia già imposto dalle leggi forestali vigenti, nel qual caso non spetterà al proprietario stesso compenso alcuno.

In caso di mancato accordo deciderà la Commissione di arbitri di cui all'art. 7 della legge.

Art. 5.

Ogni anno l'Azienda di Stato per le foreste demaniali determina le limitazioni ed i divieti per la raccolta delle specie vegetali nelle località indicate in apposito elenco che sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio dei Comuni compresi nel perimetro del Parco.

Art. 6.

Tutti i tagli boschivi dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali la quale fisserà anche le relative norme per l'utilizzazione.

Qualora l'Azienda, per conservare le bellezze naturali del bosco, ritenga di negare in tutto o in parte l'esecuzione del taglio, fisserà la misura del compenso da corrispondersi al proprietario del bosco. In caso di mancato accordo, il compenso sarà determinato dalla Commissione di arbitri di cui all'art. 7 della legge.

Art. 7.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali potrà concedere eventuali contributi agli Enti e privati che razionalmente, e sotto la vigilanza dell'ufficiale amministratore del Parco, compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, sempre però che i lavori non rientrino nella categoria di quelli sussidiabili in base agli articoli 90 e 91 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà accordare altresì gratuitamente i semi e le piantine occorrenti.

Art. 8.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, nell'interesse della ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati o dell'impianto di nuovi boschi, ovvero della conservazione di determinate specie vegetali o animali, può imporre speciali limitazioni o divieti all'esercizio del pascolo, corrispondendo all'uopo un compenso che sarà fissato con le norme di cui all'art. 7 della legge, salvo che la limitazione e il divieto non dipenda dall'applicazione delle vigenti leggi forestali nel qual caso non spetterà compenso alcuno.

Art. 9.

Nel territorio del Parco sono vietate la caccia, l'uccellagione e la pesca. È altresì vietato l'accesso con armi, cani o strumenti atti alla caccia ed alla pesca.

E' tuttavia concesso di transitare nelle vie di pubblico ed abituale passaggio nell'interno del Parco, con armi, cani o strumenti atti alla caccia ed alla pesca, purchè le armi siano scariche ed i cani al guinzaglio.

E' parimenti concesso ai pastori e guardiani di armenti, autorizzati a pascolare nel territorio del Parco, di detenere armi da fuoco lunghe e corte a proiettile unico per la difesa della propria e dell'altrui persona e degli armenti affidati alla loro sorveglianza.

Art. 10.

Entro il perimetro del Parco è fatto obbligo ai pastori o guardiani di armenti di non detenere che cani esclusivamente da guardia e di sorvegliare affinchè questi non danneggino la selvaggina.

I pastori e guardiani di armenti autorizzati a pascolare nel territorio del Parco non saranno considerati contravventori al divieto di caccia qualora uccidano o catturino animali rapaci, nocivi o pericolosi, per indispensabile ed immediata difesa delle persone o degli armenti, sempre che facciano uso dei mezzi consentiti dalle leggi e sempre che consegnino all'amministratore del Parco, entro 24 ore, i capi uccisi. La mancata consegna e denunzia è presunzione di esercizio abusivo di caccia.

Art. 11.

Chiunque intenda esercitare individualmeubte la caccia, l'uccellagione e la pesca nel territorio del Parco, deve presentare domanda all'ufficio di amministrazione, indicando la località ove vorrebbe cacciare o pescare, la specie di selvaggina o di pesca ed i mezzi dei quali intenderebbe valersi.

L'autorizzazione fisserà il luogo di esercizio e la durata del permesso e potrà limitare la caccia, l'uccellagione e la pesca a determinate specie.

Art. 12.

I cani trovati vaganti nel territorio del Parco saranno catturati (od uccisi quando non ne sia possibile la cattura) dagli agenti addetti alla sorveglianza e tenuti per quindici giorni a disposizione del proprietario che potrà riscattarli dietro il pagamento della penale di L. 20 per i cani non da caccia, e L. 50 per quelli da caccia, oltre il rimborso delle spese di mantenimento.

Trascorso il termine suddetto l'amministratore del Parco provvederà alla vendita del cane al migliore offerente od alla soppressione dell'animale stesso.

Saranno considerati vaganti anche i cani da pastore e da guardia trovati lontani dagli stazzi e dagli armenti cui sono adibiti per custodia.

Art. 13.

Chiunque rinvenga ucciso o ferito un muflone o un capriolo, è tenuto a farne la consegna, o la denunzia all'Amministrazione del Parco.

Art. 14.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, potrà concedere sussidi ad imprese di propaganda, di pubblicità e di trasporti di persone, ad Enti ed Associazioni che svolgano attività sportive, e ad alberghi posti nel territorio del Parco.

Art. 15.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, d'accordo con i proprietari, potrà, per meglio assicurare il conseguimento delle finalità del Parco, assumere la temporanea gestione dei boschi e terreni compresi nel perimetro del Parco stesso.

Detta gestione sarà esercitata con le modalità e condizioni e per la durata pattuita nei contratti che all'uopo verranno stipulati con i proprietari.

Le gestioni di che trattasi saranno limitate ai casi in cui, previo accurato preventivo esame della Direzione, d'accordo il Ministero delle finanze, si abbia affidamento che esse non potranno riuscire deficitarie.

Art. 16.

La Commissione consultiva di cui all'art. 10 della legge, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, e in seduta straordinaria quando il presidente ne deliberi la convocazione.

Art. 17.

Gli agenti che elevano la contravvenzione, trasmettono il relativo verbale all'ufficio di amministrazione del Parco. L'amministratore del Parco fa notificare all'interessato, a mezzo del messo comunale, il verbale di contravvenzione con invito a comparire per l'oblazione entro 15 giorni dalla data della notificazione.

Art. 18.

Il contravventore che intende fare domanda di oblazione si presenta all'ufficio di amministrazione del Parco entro il termine stabilito dall'articolo precedente e versa all'amministratore il relativo importo.

Dell'avvenuta oblazione l'amministratore del Parco stende regolare verbale.

Art. 19.

La notificazione, i verbali, la quietanza e qualsiasi altro atto relativo alle oblazioni sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Tabella delle località comprese nel perimetro del Parco Nazionale del Circeo in cui è vietata la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali ed archeologiche e paleontologiche (redatta secondo le indicazioni della Regia sovraintendenza alle antichità).

COMUNE	PROPRIETARIO	LOCALITÀ
1° Sabaudia	Azienda di Stato per le foreste demaniali	Ruderi della Villa di Domiziano in località Palazzo con annesse cisterne e condutture che sembrano provenire da Molella.
2° Id.	Luigi Aguet	Peschiera di Lucullo in località Paola.
3° Id.	Luigi Aguet	La Casarina e Ville Romane sul primo seno orientale del lago di Paola.
4° S. Felice Circeo	Luigi Aguet	Picco di Circe (quota 541 del Circeo).
5° Id.	Luigi Aguet	Grotta a mare del Circeo detta « delle Capre ».
6° Id.	Luigi Aguet	Grotta a mare del Circeo detta « dell'Impiso ».
7° Id.	Luigi Aguet	Grotta a mare del Circeo detta « Azzurra ».
8° Id.	Luigi Aguet	Grotta a mare del Circeo detta « di Circe ».
9° Id.	Luigi Aguet	Ruderi di Ville Romane sul pendio settentrionale del Circeo.
10° Id.	Luigi Aguet	Avanzi romani a Paola lungo il raccordo della Lungomare con la strada Paola-S. Felice
11° Id.	Luigi Aguet	Tombe romane e acquedotto nella tenuta Aguet.
12° Id.	Simone D'Andrassi	Ruderi detti « Villa di Tiberio » nei pressi del paese.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*:
ROSSONI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1325.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Lecce ad accettare una eredità.

N. 1325. R. decreto 20 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Lecce viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità di circa L. 55.000 disposta in favore dell'Istituto medesimo dal dott. Di Donfrancesco Vincenzo fu Vincenzo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. 1326.
Inscrizione del Porto Canale Corsini in provincia di Ravenna nella 1ª classe della 2ª categoria.

N. 1326. R. decreto 3 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, il Porto Canale Corsini in provincia di Ravenna viene inscritto nella 1ª classe della 2ª categoria, con decorrenza del 1° luglio 1935-XIII, restando, per ora, immutati gli elenchi degli Enti chiamati a concorrere nelle spese di detto porto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. 1327.
Modificazione dello statuto della Cassa scolastica « Napoleone Alberghi » di Faenza.

N. 1327. R. decreto 3 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate delle modifiche allo statuto della Cassa scolastica « Napoleone Alberghi » delle Scuole elementari del comune di Faenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. 1328.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 1328. R. decreto 3 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta a favore dell'Istituto dalla signora Ester Preyer fu Michele, vedova Canali, il cui valore patrimoniale netto ascende a circa L. 114.132.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1329.
Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cupramontana (Ancona).

N. 1329. R. decreto 13 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico per la Cassa di risparmio di Cupramontana (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Torino, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale La Mandria-Fiano, dal punto in cui essa esce dalla cinta de La Madria sino nei pressi della Cascina Biglia, e di qui, in linea retta, lungo l'antico confine dei comuni di La Cassa e Fiano, sino a raggiungere la sponda del torrente Ceronda; segue poi la Ceronda sino all'ingresso di questo corso d'acqua nella riserva di Pralungo; infine il confine della riserva di Pralungo, sino al muro di cinta de La Mandria;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2714)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Teramo;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle due zone della provincia di Teramo, delimitate dai seguenti confini:

1ª Zona. — Territorio del comune di Teramo delimitato dalla strada comunale Cartecchio per Colleminuccio, Colle S. Maria, Nepezzano, nazionale Teramo-Giulianova; questa, dalla stazione di Nepezzano al bivio con la comunale anzidetta presso Cartecchio.

2ª Zona. — Territorio dei comuni di Basciano e Penna S. Andrea delimitato dalla strada provinciale da Ponte Vomano presso Villa Littorio per Basciano, Pilone, bivio Cermignano; strada dal detto bivio per Cermignano, Penna S. Andrea, Ponte Vomano.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2715)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento del capriolo nella provincia di Aosta;

Decreta:

Fino a nuova disposizione la caccia al capriolo, in tutto il territorio della provincia di Aosta, non escluse le riserve sociali e private, è vietata.

La Commissione venatoria provinciale di Aosta provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2716)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Modena;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Modena (comune di Mirandola), dell'estensione di ettari 700 circa, delimitata dai seguenti confini:

A nord, via delle Valli;
Ad est, strada della Punta;
A sud, viale Ventotto Ottobre;
Ad ovest, strada statale n. 12.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2717)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Aquila;

Decreta:

Ad eccezione della caccia alla lepre, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Monte Salviano, in provincia di Aquila (comune di Avezzano), delimitata dai confini sotto indicati:

Strada nazionale attorno al Monte Salviano, partendo da Luco per Avezzano, Cappelle, Cese e Capistrello. Da qui una linea che attraversa il Monte di Canistro, passando per Ritermine e Fossette di Luco, fino a Luco.

La Commissione venatoria provinciale di Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2742)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 700 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada di Rivalta, che dalla località Masolone in Lesignano Bagni, congiunge la Chiesa di Rivalta; strada comunale per breve tratto che dalla Chiesa di Rivalta si congiunge alla mulattiera detta « Del Formello » sino all'incrocio colla strada per Monchio in Mulazzano; strada comunale detta « Della Porta » sino alla Chiesa di Mulazzano; strada comunale detta « Di Monte Testone »; strada comunale detta « Del Pozzone »; strada comunale « Degli Argini » dal « Pozzone » di Mulazzano all'incrocio colle strade « Di Tassara » e « Dei Pradazzi »; strada comunale « Degli Argini » dall'incrocio suddetto al Caseificio di Stadirano; strada « Degli Argini » dal Caseificio suddetto alla località « Croce »; strada mulattiera che congiunge la « Croce » al « Masdone ».

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2787)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona della provincia di Modena, dell'estensione di ettari 2450 circa, delimitata dai seguenti confini:

a sud, dal capoluogo di Monfestino in Serramazzoni, la via comunale carrozzabile Serramazzoni-Prignano, per San Pellegrinetto, Sasso Morello, Moncerato, fino al bivio con la strada comunale del Barighelli in prossimità di casa Violante;

ad ovest, dal predetto bivio, la strada comunale del Barighelli decorrente con andamento da sud a nord sul crinale che segna il displuvio fra il bacino del rio Chiare e Ponticelli ed il bacino del rio Costa, per casa Bettuzzi, borgate Barighelli di Sopra e Barighelli di Sotto, casa Frulli fino alla casa la Quercia, nel torrente Pescaro;

a nord, dalla casa la Quercia nel Pescaro, il corso del rio di Pedrocchio, quello del suo affluente fosso della Borlezza, fino alla strada nuova carrozzabile comunale Sassuolo-Campodoglio-San Pellegrino, in località San Donino; da San Donino, la strada nuova carrozzabile comunale Sassuolo S. Pellegrinetto per le borgate Ringola e la Croce, fino alla borgata Il Pozzo, sotto il Castello di Monte Baranzone; dal Pozzo, la strada vicinale della Braidella, per casa Bruciata, borgata Braidella, Molino della Braidella, fino al rio di Spezzano; dal rio di Spezzano, la vecchia strada mulattiera comunale detta di Montebaranzone, per borgata Prade, casa nuova Bartolacelli, casa nuova Macchioni, fino alla strada nazionale Giardini, in località Fabbrichetta presso l'abitato di Montardone;

ad est, dalla Fabbrichetta, la strada nazionale Giardini fino al capoluogo di Monfestino in Serramazzoni;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1934, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1934-35;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 14 luglio 1933 e 3 agosto 1934, in una zona della provincia di Modena, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2788)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rovigo, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Rovigo;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Rovigo dell'estensione di circa 1000 ettari, delimitata dai seguenti confini:

a nord, scolo Gozzi;
a sud, argine consorziale Brenta;
ad est, strada Romea;
ad ovest, strada S. Basilio Taglio di Po.

La Commissione venatoria provinciale di Rovigo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2789)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pavia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Pavia, della estensione di ettari 2250 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la strada carrozzabile che da Godiasco, passando per Cà S. Zaccaria e Cà Ballestrini arriva sino a Casa del Mulino;

ad est, la strada comunale che da Casa del Mulino porta a Zuccarello passando ad est di M. Rajone e ad ovest di M. Fica Vecchia, quindi la mulattiera che dalla suddetta strada porta a C. Gabba e infine per il sentiero che da C. Gabba raggiunge quota 437; in questa località il confine incontra il rio Magaglia che segue sino all'incontro della carrozzabile Sant'Albano-Godiasco, in località Magaglia;

a sud e ad ovest, la strada carrozzabile che da Casa Magaglia, passando dalla località C. Bottone, C. Nuova, C. Cucchi, C. Cantona e San Desiderio arriva a Godiasco.

La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2790)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vercelli ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Vercelli;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Vercelli, delimitata dai seguenti confini:

A nord, strada da Sandigliano per Borriana sino all'incrocio con la strada Ponderano-Cerrione;

Ad ovest, strada Ponderano-Cerrione;

A sud, stessa strada sino a Salussola indi ferrovia sino all'incrocio con la strada per S. Damiano, di qui strada per S. Damiano sino a Cascina Drusa;

Ad est, da Cascina Drusa sino a S. Damiano, quindi strada per Arro e ferrovia Santhià-Biella sino a Sandigliano.

La Commissione venatoria provinciale di Vercelli provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2826)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vercelli ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Vercelli;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Vercelli, delimitata dai seguenti confini:

A nord, autostrada Torino-Milano;

Ad est, fiume Sesia compreso, sino alla confluenza col torrente Cervo;

Ad ovest, torrente Cervo sino all'incontro con l'autostrada Torino-Milano.

La Commissione venatoria provinciale di Vercelli provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2825)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1935-XIII.
Approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di

una clausola particolare in aggiunta alle condizioni di polizza attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la clausola particolare, in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

Roma, addì 5 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2740)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1935-XIII.

Approvazione di una clausola particolare, in aggiunta alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni di polizza attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la clausola particolare in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

Roma, addì 5 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2766)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1935-XIII.

Modificazioni alla composizione degli organi collegiali aggregati agli Uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, recante norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visti i decreti Ministeriali 25 aprile 1925, 12 settembre 1925, 3 gennaio 1926, 13 gennaio 1926, 29 gennaio 1926, 2 febbraio 1926, 5 febbraio 1926, 9 febbraio 1926, 14 febbraio 1926, 18 febbraio 1926, 14 aprile 1926, 12 luglio 1926, 12 agosto 1926, 10 settembre 1926, 5 marzo 1927, 23 agosto 1927, 22 agosto 1928, 15 novembre 1928, 22 novembre 1928, 7 dicembre 1928 e 12 marzo 1931, coi quali vennero istituiti rispettivamente gli Uffici del lavoro portuale nei porti di Livorno, Porto Santo Stefano, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Trapani, Salerno, Messina, Ancona, Bari, Imperia, Porto Empedocle, Palermo, Brindisi, Molfetta, Barletta, Napoli, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Cagliari, Reggio Calabria, Taranto, Castellammare di Stabia e Trieste;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1935 sulla composizione degli organi collegiali aggregati agli Uffici del lavoro portuale;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

Visto il R. decreto 14 marzo 1935, n. 710, relativo alla modifica delle denominazioni di due Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista degli industriali;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le parole: « un rappresentante degli esercenti imprese di trasporti marittimi », di cui agli articoli 1, n. 4, e 2, n. 5, del decreto Ministeriale 29 aprile 1935 sulla composizione degli organi collegiali aggregati agli Uffici del lavoro portuale sono sostituite dalle parole: « un rappresentante degli armatori ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2833)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1935-XIII.

Istituzione di speciali biglietti ferroviari di andata-ritorno Roma Ostiense-Fiumicino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C.311.20584.6 in data 4 luglio 1935;

Viste le « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

Visto l'art. 3, comma *b*), del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948;

Visto il decreto Ministeriale n. 3507 del 20 giugno 1935;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

È autorizzata durante i mesi di luglio e agosto c. a. l'istituzione di biglietti di andata e ritorno da Roma Ostiense per Fiumicino al prezzo speciale di lire tre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2834)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattia Tominc fu Tommaso, nato a Cave Auremiane, Auremo di Sotto, il 24 febbraio 1867 e residente a Auremo di Sotto n. 11, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Margherita Znidarsic in Tominc fu Luca, nata il 26 giugno 1863, moglie;
2. Mattia di Mattia, nato il 23 ottobre 1901, figlio;
3. Antonia di Mattia, nata il 15 ottobre 1902, figlia;
4. Ludmilla di Mattia, nata il 21 marzo 1904, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13515)

N. 11419-172.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Vatovec fu Giuseppe, nato a Cave Auremiane, Auremo di Sopra, il 20 marzo 1856 e residente ad Auremo di Sopra n. 1, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca di Antonio, nata il 30 gennaio 1896, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 9 giugno 1897, figlio;
3. Maria di Antonio, nata il 4 settembre 1898, figlia;
4. Francesco di Antonio, nato il 21 settembre 1900, figlio;
5. Cristina di Antonio, nata il 9 ottobre 1904, figlia;
6. Ernesta di Antonio, nata il 23 dicembre 1916, nipote;
7. Ottiglia di Antonio, nata il 26 gennaio 1920, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13521)

N. 11419-173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Vatovec fu Antonio, nato a Cave Auremiane, Lesecce il 10 ottobre 1869 e residente a Lesecce n. 1, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca fu Giacomo, nata il 9 ottobre 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13522)

N. 11419-174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Vatovec fu Giacomo, nato a Cave Auremiane, Lesecce il 31 luglio 1873 e residente a Lesecce, n. 1, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Bolek in Vatovec fu Antonio, nata il 22 febbraio 1891, moglie;
2. Maria di Paolo, nata il 20 marzo 1913, figlia;
3. Aldo di Paolo, nato il 2 giugno 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13523)

N. 11419-175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Vatovec fu Antonio, nato a Cave Auremiane, Lesecce, il 3 febbraio 1854 e residente a Lesecce n. 23, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Skuk in Vatovec fu Giuseppe, nata il 5 giugno 1855, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13524)

N. 11419-176.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vatovec fu Giuseppe, nato a Cave Auremiane, Famie, l'11 giugno 1876 e residente a Famie n. 16, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Pozzl in Vatovec fu Tommaso, nata il 2 luglio 1878, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato l'11 settembre 1903, figlio;
3. Francesca di Giovanni, nata il 14 settembre 1910, figlia;
4. Francesco di Giovanni, nato il 22 giugno 1917, figlio;
5. Augusto di Giovanni, nato il 31 agosto 1921, figlio;
6. Francesco di Giovanni, nato il 9 maggio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13525)

N. 11419-177.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Vatovec fu Antonio, nato a Cave Auremiane, Famie il 31 agosto 1863 e residente a Famie n. 5, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 6 agosto 1892, figlio;
2. Francesca di Giuseppe, nata il 13 febbraio 1895, figlia;
3. Francesco di Giuseppe, nato il 19 ottobre 1900, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13526)

N. 11419-178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Vatovec fu Giuseppe, nato a Cave Auremiane, Auremo di Sotto, il 21 dicembre 1875 e residente ad Auremo di Sotto n. 34, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Hrescak in Vatovec fu Andrea, nata il 15 dicembre 1883, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 3 febbraio 1909, figlio;
3. Francesco di Giuseppe, nato il 9 aprile 1910, figlio;
4. Maria di Giuseppe, nata il 13 settembre 1912, figlia;
5. Luigi di Giuseppe, nato il 19 aprile 1914, figlio;
6. Ludmilla di Giuseppe, nata il 6 febbraio 1918, figlia;
7. Silvestra di Giuseppe, nata il 5 dicembre 1921, figlia;
8. Filippo di Giuseppe, nato il 21 febbraio 1924, figlio;
9. Lodovico di Giuseppe, nato l'11 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13527)

N. 11419-179.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Francesca Vatovec fu Antonio vedova Ambrozic, nata a Brestovizza il 20 maggio 1868 e residente ad Auremo di Sotto n. 27, sono restituiti nella forma italiana di « Vatta » e « Ambrosi ».

Il cognome « Ambrosi » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Cristina fu Mattia, nata il 25 settembre 1894, figlia;
2. Luigi fu Mattia, nato il 1° agosto 1896, figlio;
3. Carlo fu Mattia, nato il 3 agosto 1902, figlio;
4. Eugenio fu Mattia, nato il 30 maggio 1904, figlio;
5. Emilio fu Mattia, nato il 16 luglio 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13528)

N. 11419-180.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Vatovec fu Andrea, nata a Cave Auremiane, Auremo di Sopra, il 7 dicembre 1887 e residente ad Auremo di Sopra n. 9, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesco, nato il 16 luglio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13529)

N. 11419-181.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Vatovec fu Andrea vedova Trebec, nata a Cossana il 21 settembre 1885 e residente a Cave Auremiane, Lesecce, n. 7, sono restituiti nella forma italiana di « Vatta » e « Trebiciani ».

Il cognome Trebiciani viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio fu Antonio, nato il 6 gennaio 1914, figlio;
2. Giustina fu Antonio, nata il 14 giugno 1916, figlia;
3. Vincenzo di Antonio, nato il 10 dicembre 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13530)

N. 11419-184.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zenko fu Lorenzo, nato a (Cave Auremiane) Auremo di Sopra il 6 febbraio 1873, e residente a Auremo di Sopra, n. 32, è restituito nella forma italiana di « Zeno ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Sedmak in Zenko fu Francesco, nata il 12 dicembre 1882, moglie.
2. Maria di Giuseppe, nata il 13 luglio 1901, figlia;
3. Francesco fu Lorenzo, nato il 13 luglio 1877, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13531)

N. 11419-187.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Ziberna fu Giovanni ved. Goranc, nata a Gorgna il 3 maggio 1870 e residente a (Cave Auremiane) Auremo di Sotto, n. 1, sono restituiti nella forma italiana di « Giberna » e « Goriano ».

Il cognome « Goriano » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi fu Andrea, nato il 22 febbraio 1912, figlio;
2. Paolo fu Andrea, nato il 27 giugno 1928, nipote;
3. Francesco fu Andrea, nato il 15 dicembre 1932, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13532)

N. 11419-25389.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Tominz fu Giacomo, nato a Fasana l'11 ottobre 1903 e residente a Trieste, via Tiziano Vecelio, n. 3-III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Tominz, è ridotto in « Tomini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa nata Garganese di Giuseppe, nata il 29 ottobre 1907, moglie;
2. Luciano di Francesco, nato il 13 novembre 1929, figlio;
3. Dora di Francesco, nata il 28 ottobre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13533)

N. 11419-26511.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Jole Schorn fu Carlo in Satti, nata a Trieste il 4 agosto 1902 e residente a Trieste, via Madonnina n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Sorini »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Jole Schorn in Satti è ridotto in « Sorini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13534)

N. 11419-26510.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Radanich di Giuseppe, nata a Pirano il 22 febbraio 1909 e residente a Trieste, via del Bosco n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Radanich è ridotto in « Radiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13535)

N. 11419-26509.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Radanich fu Matteo, nato a Buie (Istria) il 28 agosto 1874 e residente a Trieste, via del Bosco n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Radanich è ridotto in « Radiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina nata Rota di Giuseppe, nata il 14 marzo 1874, moglie;
2. Italia di Giuseppe, nata il 29 marzo 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13536)

N. 11419-26503.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Prizmic di Carlo, nato a Trieste il 7 settembre 1906 e residente a Trieste, via Crist. Cancellieri n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Primi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Prizmic è ridotto in « Primi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adalgisa nata Spadaro fu Giorgio, nata l'11 dicembre 1912, moglie;
2. Mario di Mario, nato il 28 giugno 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13537)

N. 11419-26504.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Prizmic fu Pietro, nato a Trieste l'11 maggio 1881 e residente a Trieste, via Scalinata n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Primi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Prizmic è ridotto in « Primi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Santa nata Coverlizza fu Antonio, nata il 25 maggio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13538)

N. 11419-26505.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Prismich di Carlo, nato a Trieste il 27 giugno 1904 e residente a Trieste, via Scalinata n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Primi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Prismich è ridotto in « Primi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Narcisa nata Cubena fu Simeone, nata il 13 marzo 1908, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13539)

N. 11419-26492.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Nabergoi fu Matteo, nato a Trieste il 18 ottobre 1883 e residente a Trieste, via Lavoratori, 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Naveri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Nabergoi, è ridotto in « Naveri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anita nata Fortuna fu Guglielmo, nata il 30 ottobre 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13540)

N. 11419-26491.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Müllner fu Giuseppe, nato a Trieste il 23 agosto 1901 e residente a Trieste, via S. Marco, n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Müllner, è ridotto in « Milleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mario di Francesco, nato il 19 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13541)

N. 11419-26506.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Stefania Moravek di Ignazio, nata a Trieste il 26 dicembre 1898, e residente a Trieste, via G. Gatteri n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Morandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Stefania Moravek è ridotto in « Morandi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13542)

N. 11419-26507.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ignazio Moravek fu Vincenzo, nato a Hostinka il 30 marzo 1866, e residente a Trieste, via G. Gatteri n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Morandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Decreta:

Il cognome del sig. Ignazio Moravek è ridotto in « Morandi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria nata Ukmar fu Giuseppe, natà il 9 settembre 1875, moglie;
2. Vittoria di Ignazio, nata il 29 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13543)

N. 11419-26508.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Moravek di Ignazio, nata a Trieste il 21 febbraio 1907, e residente a Trieste, via G. Gatteri n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Morandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Moravek è ridotto in « Morandi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13544)

N. 11419-22805.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Lonchiar fu Domenico, nato a Veglia il 15 ottobre 1873, e residente a Trieste, via C. Battisti n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vasari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione con è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Lonchiar è ridotto in « Vasari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria (Petronilla) nata Matich di Simone, nata il 13 giugno 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13545)

N. 11419-22806.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Melania Lonchiar di Antonio, nata a Pola il 21 novembre 1904, e residente a Trieste, via C. Battisti n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vasari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Melania Lonchiar è ridotto in « Vasari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13546)

N. 11419-22807.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Anteo Lonchiar di Antonio, nato a Pola il 23 aprile 1906, e residente a Trieste, via C. Battisti n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vasari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Anteo Lonchiar è ridotto in « Vasari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13547)

N. 11419-26512.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Lapan fu Giovanni, nato a Trieste il 14 aprile 1900, e residente a Trieste, via Lavoratori n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lapagna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Lapan è ridotto in « Lapagna ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga nata Gotti fu Modesto, nata il 1° luglio 1905, moglie;
2. Lionella di Giovanni, nata il 17 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13548)

N. 11419-26497.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Kerschitsch fu Silvio in Modugno, nata a Trieste il 26 agosto 1892, e residente a Trieste, via Franca n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana, e precisamente in « Chersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Kerschitsch è ridotto in « Chersi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13549)

N. 11419-26154.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gagliardich di Giovanni, nato a Parenzo il 4 dicembre 1904, e residente a Trieste, via Solitario n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gagliardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gagliardich è ridotto in « Gagliardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

13550)

N. 11419-25382.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Cernigoj di Giovanni, nato a Trieste il 30 ottobre 1904 e residente a Trieste, Guardiella Farneto, 1190, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Neri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Cernigoj è ridotto in « Neri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13551)

N. 11419-18079.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Cepach di Anna, nato a Risano di Risariol (Istria) il 7 gennaio 1891 e residente a Trieste, via D. Rossetti, 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ceppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Cepach è ridotto in « Ceppi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina nata Stach fu Giacomo, nata il 20 febbraio 1890, moglie;
2. Bruno di Antonio, nato il 24 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13552)

N. 11419-4195-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Rodolfo fu Michele, nato a Trieste il 26 settembre 1883 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Inferiore, 996, è restituito nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Giovanna Vatovec di Antonio, nata il 28 agosto 1883, moglie;
2. Angela di Rodolfo, nata il 2 settembre 1908, figlia;
3. Emilia di Rodolfo, nata il 24 aprile 1911, figlia;
4. Paolo di Rodolfo, nato il 24 giugno 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13557)

N. 11419-4196-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Lukesich Anna fu Michele, nata a Trieste il 26 luglio 1894 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Inferiore, 668, è restituito nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13558)

N. 11419-4197-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Lukesich Teresina fu Giuseppe, nata a Ranziano il 20 marzo 1874 e residente a Trieste, via Ginnastica, 24, è restituito nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13559)

N. 11419-4198-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Lucich vedova Eugenia fu Marco nata Ragusin, nata a Trieste il 16 ottobre 1865 e residente a Trieste, via R. Manna, 28, è restituito nella forma italiana di « Luci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria fu Cristoforo, nata il 7 settembre 1894, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163.

Media dei cambi e dei titoli

del 23 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,13
Inghilterra (Sterlina)	60,20
Francia (Franco)	80,10
Svizzera (Franco)	397 —
Argentina (Peso carta)	3,225
Belgio (Belga)	2,045
Canadà (Dollaro)	12,12
Cecoslovacchia (Corona)	50,57
Danimarca (Corona)	2,685
Germania (Reichsmark)	4,8948
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,20
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	166,37
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	68,70
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3 % lordo	53,65
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	66,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84,625
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	97,65
Id. id. 5 % id. 1941	97,825
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	87,25
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	87,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

È stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 3,50 % n. 489109 di L. 350, intestata ad Armenio Caterina fu Emanuele, minore emancipata sotto la curatela del marito Orrico Gennaro di Felice, domiciliato a Trecchina (Potenza), dotale.

Poichè il relativo certificato risulta privo del secondo mezzo foglio a tergo del quale già si annotava il pagamento delle rate semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate a questa Direzione generale regolari opposizioni, sarà senz'altro dato corso alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169.

Roma, addì 13 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2809)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Revoca dei concorsi a posti di ispettore di Sanità dell'Eritrea e della Somalia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 12 dicembre 1934, n. 1264, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1935, reg. n. 12 Colonie, foglio n. 148, con il quale è stato bandito un concorso al posto di ispettore di Sanità dell'Eritrea;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 dicembre 1934, n. 1265, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1935, reg. n. 12 Colonie, foglio n. 147, con il quale è stato bandito un concorso al posto di ispettore di Sanità della Somalia;

Visti i decreti Ministeriali in data 25 aprile 1935 relativi all'aggiunta di un membro della Commissione d'esame per il concorso al posto di spettore della Sanità pubblica per l'Eritrea ed alla Commissione déesame per il concorso al posto di spettore della Sanità pubblica della Somalia;

Considerato che, a causa dell'esiguo numero di concorrenti, sia per il posto di ispettore della Sanità pubblica per l'Eritrea, sia per il posto di ispettore della Sanità pubblica per la Somalia, si ravvisa l'opportunità di revocare i concorsi anzidetti;

Decreta:

I decreti Ministeriali n. 1264 e n. 1265, in data 12 dicembre 1934, specificati nelle premesse sono revocati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *p. Il Ministro per le colonie*: LESSONA.

(2797)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.